SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 dicembre 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2004.

Periodo di commercializzazione e di utilizzo delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario denominato «Kermesse EW», dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, in Beer-Sheva - Israele.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 10 novembre 2003, n. 11805, con il quale l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede in P.O. Box 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kermesse Ew fino al 28 gennaio 2004, in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Diazol 180 Ew, registrato al n. 10927 con decreto in data 28 gennaio 1999 a nome dell'impresa medesima con sede in Israele;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario Kermesse l'impresa titolare della registrazione non ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;

Considerato che la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi è naturalmente decaduta a partire dal 28 gennaio 2004;

Decreta:

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario denominato Kermesse EW, registrato al n. 11805, con decreto in data 10 novembre 2003 a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede in P.O. Box 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi 12, è consentita fino al 28 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A11888

DECRETO 16 novembre 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva n. 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento n. 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 3600/92/CEE e nel regolamento n. 451/2000/CE;

Visto l'art. 1 del citato regolamento n. 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 1490/2002/CE;

Vista la decisione n. 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 1112/2002/CE;

Considerato che la normativa sopraccitata si applica solo a quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'*iter* di revisione europea;

Considerato altresì che le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono previste rispettivamente nei regolamenti n. 3600/92/CEE e n. 451/2000/CE;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'*iter* di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005 in quanto le sostanze attive contenute in detti prodotti fitosanitari sono previste nei regolamenti n. 3600/92/CEE e n. 451/2000/CE.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 che recepisce le direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI IN SCADENZA NEL 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005.

Prodotto	Numero registrazione	Data registrazione	Impresa
Giver Top 70 Wg	11469	22-10-2002	Green Trade S.r.l.
Duo-Kar	9564	13- 3-1998	Dow Agrosciences B.V.

04A11889

DECRETO 16 novembre 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Keeper», dell'impresa IQV - Industrias Quimicas Del Valles Crop, in Mollet del Valles - Barcellona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 4 aprile 2002, n. 11260 con il quale l'impresa IQV - Industrias Quimicas del Valles Crop, con sede legale in Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles Barcellona (Spagna) è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kepper, fino all'11 ottobre 2004 in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Armetil M, registrato al n. 10174. con decreto in data 11 ottobre 1999 a nome dell'impresa medesima in Barcellona (Spagna);

Vista la nota presentata in data 30 aprile 2004 con la quale l'impresa IQV - Industrias Quimicas del Valles, ha comunicato la rinuncia alla registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto fitosanitario Keeper;

Decreta:

È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Keeper, registrato al n. 11260 con decreto in data 4 aprile 2002 a nome dell'impresa IQV - Industrias Quimicas Del Valles Crop, con sede legale in Av. Rafael Casanova, 81 - 08100, Mollet del Valles - Barcellona (Spagna).

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti del prodotto di cui trattasi è consentita fino all'11 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A11890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Amedeo Cuminetti dei Lavoratori di Alzano Lombardo - Società di produzione e consumo a r.l.», con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), costituita per rogito notaio Giovanni Nosari in data 20 giugno 1954, repertorio n. 39442, registro R.E.A. n. 75209 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 15 marzo 1964, B.U.S.C. n. 193/47516;

2) società cooperativa «C.E.S.A.L. - Cooperativa edilizia Sante Loveresi - Soc. a r.l.», con sede in Lovere (Bergamo), costituita per rogito notaio Lazzaro Lisi in data 10 febbraio 1953, repertorio n. 8012, registro R.E.A. n. 82303 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 14 giugno 1974, B.U.S.C. n. 411/58582.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, piazza Libertà n. 7 - 24100 Bergamo, tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 17 novembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A11562

DECRETO 17 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», laddove novando gli articoli - del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 10 agosto 2004 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa allevatori del Tappino Soc. coop. a r.l.», con sede in Gildone, costituita per rogito notaio dott. Canale Rita in data 29 ottobre 1991, repertorio n. 424, registro società n. 2834 - R.E.A. n. 81601 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00820900702, posizione BUSC n. 1153/255620;

società cooperativa «Tecnamer Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Cariello Giuseppe in data 21 aprile 1986, repertorio n. 16992, registro società n. 1236 - R.E.A. n. 75584 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00707980702, posizione BUSC n. 1030/238748;

società cooperativa «Agricola Sud Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Croce di Magliano, costituita per rogito notaio dott. Filippo Improta in data 26 giugno 1990, repertorio n. 3372, registro società n. 1988 - R.E.A. n. 82422 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01843110717, posizione BUSC n. 1167/249076.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 17 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A11564

DECRETO 18 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Cooperativa di consumo di Branzi Soc. coop. a r.l.», con sede in Branzi (Bergamo), costituita in data 22 settembre 1918, registro R.E.A. n. 493 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 3 marzo 1963, B.U.S.C. n. 231/25773;

2) società cooperativa «Cooperativa Bergamo casa per costruzione di case popolari ed economiche Soc. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Tombini in data 16 maggio 1950, repertorio n. 12075, registro R.E.A. n. 62119 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 12 aprile 1957, B.U.S.C. n. 673/31625.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, piazza Libertà n. 7 - 24100 Bergamo, tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 18 novembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A11563

DECRETO 19 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1. Società cooperativa «Cooperativa di Consumo Don Boni Soc. a r.l.» con sede in Branzi (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. F. Cavagnis in data 12 marzo 1950, repertorio n. 8428/6157, registro R.E.A. n. 62467 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 28 aprile 1960, B.U.S.C. n. 232/35096;

2. società cooperativa «Europa Società cooperativa a r.l.» con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. S. Patanè in data 18 aprile 1958, repertorio n. 2433, registro R.E.A. n. 85492 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 28 luglio 1963, B.U.S.C. n. 320/61743.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro-Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione - piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo - tel. 035247929 - fax. 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 19 novembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A11633

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Statte 2000 a r.l.», in Statte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Statte 2000 a r.l.», con sede legale in Statte (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3152, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 16 luglio 1996, repertorio n. 46602, codice fiscale n. 11111111115, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11733

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Centro residenziale Vigna Teresa soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 24 giugno 1977, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1976;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Centro residenziale Vigna Teresa soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 615/108798, costituita per rogito notaio dott. Fausto Monticelli di Taranto in data 5 luglio 1967, repertorio n. 13710, codice fiscale n. 90011650737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11734

DECRETO 25 novembre 2004.

Scioglimento della cooperativa «Starservice» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 ottobre 2004 relativo alla società cooperativa «Starservice», con sede in Terni, via M. Carbonario n. 5, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci dalla costituzione, e dalla costituzione stessa non ha compiuto atti di gestione;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Starservice» a r.l., con sede in Terni, via M. Carbonario n. 5, costituita con rogito del notaio dott. Luciano Clericò dell'11 gennaio 2001, repertorio n. 115384, posizione n. 1212/297904, codice fiscale n. 01231070556, è sciolta, senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha presentato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 25 novembre 2004

Il direttore provinciale: JACCHINI

04A11880

DECRETO 25 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Simo» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 dicembre 2002 ed il successivo verbale di accertamento a seguito di diffida del 18 maggio 2002 relativo alla società cooperativa sociale «Simo» a r.l., con sede in Terni, via F. Cesi n. 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da più di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e l'attivo annovera solamente poste di natura immobiliare non superiore ai 5000 euro;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Simo» a r.l., con sede in Terni, via Federico Cesi n. 3, costituita con rogito del notaio dott. Luciano Clericò del 10 aprile 1997 repertorio n. 87017, posizione n. 1119/278306, codice fiscale n. 00729540559 è sciolta, senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 25 novembre 2004

Il direttore provinciale: JACCHINI

04A11881

DECRETO 26 novembre 2004.

Scioglimento della cooperativa «GE.ME.AZ.» a r.l., in Sangemini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione

sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 luglio 2004 relativo alla società cooperativa «GE.ME.AZ.» a r.l. con sede in Sangemini (Terni), via Tuderte n. 16, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione;

Decreta:

La società cooperativa «GE.ME.AZ» a r.l., costituita con rogito notaio dott. Fulvio Sbrolli omologato dal tribunale di Terni in data 3 gennaio 2000, iscritta al n. 1782 registro imprese c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Sangemini, via Tuderte n. 16, codice fiscale n. 0079062553, posizione n. 1184/290930, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 26 novembre 2004

Il direttore provinciale: JACCHINI

04A11882

DECRETO 26 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Qualità prezzo risparmio» a r.l., in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 2002 relativo alla società cooperativa «Qualità prezzo risparmio» a r.l., con sede in Terni, via Vanzetti n. 44, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da più di due esercizi, e non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Qualità prezzo risparmio» a r.l. costituita con rogito notaio dott. Fulvio Sbrolli, omologato dal tribunale di Terni in data 14 marzo 1991, iscritta al n. 103/92 registro imprese presso il tribunale di Terni, con sede in Terni, via Vanzetti n. 44, codice fiscale n. 01231070556, posizione n. 1213/297904, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 26 novembre 2004

Il direttore provinciale: JACCHINI

04A11883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 dicembre 2004.

Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attività formative in attuazione dell'art. 68 della 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;

Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:

modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale è stato rilasciato;

modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale è stato rilasciato.

2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Modello A[1]

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIA IL CERTIFICATO)

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)

Rilasciato a

Cognome .... Nome ....

Luogo e data di nascita ....

ai fini del passaggio alla classe .... dell'Istituto.......................

....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione) ....

....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO(2)	AMBITI DI ACQUISIZIONE (3)
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________

E ATTESTA

che il Sig. .... ha le competenze per l'ammissione alla frequenza della classe .... dell'Istituto ....
(tipologia-indirizzo o specializzazione)

con le seguenti integrazioni: (4)

____

____

____

____

____

____

oppure per i giovani in situazione di handicap (legge 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. .... può essere ammesso alla frequenza con un Piano Educativo Individualizzato differenziato relativo alla classe .... dell'Istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione) ....
con le seguenti misure di accompagnamento (5) ....

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Cognome e Nome	Firma	Disciplina/Settore di appartenenza [6]
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

IL PRESIDENTE

Cognome e Nome Firma

....

Luogo e data del rilascio ....

Timbro

[1] Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

[2] Il riconoscimento è effettuato in relazione all'anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione

[3] Per ogni credito riconosciuto, indicare l'ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche; centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.

[4] Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione degli studi, ai sensi del DPR n. 257/2000.

[5] Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentano allo studente disabile un proficuo inserimento.

[6] Per gli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.

Modello B[1]

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIA IL CERTIFICATO)

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)

Rilasciato a

Cognome .... Nome ....

Luogo e data di nascita ....

ai fini del passaggio alla classe .... dell'Istituto........................

....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione) ....

....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO[(2)]	AMBITI DI ACQUISIZIONE [(3)]
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________

E ATTESTA

che il Sig. .... ha le competenze per l'ammissione
- all'esame di qualifica dell'istituto professionale...
(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di……./100

oppure[4]

- all'esame di Licenza di Maestro d'Arte..
(indirizzo)

>>>>>>>>>>>

oppure per i giovani in situazione di handicap (articolo 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. .... ha le competenze riferite al Piano Educativo Individualizzato differenziato per l'ammissione
- all'esame di qualifica dell'istituto professionale..
(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di……./100

oppure

- all'esame di licenza di Maestro d'Arte ....
(indirizzo)

>>>>>>>>>>>

LA COMMISSIONE

Cognome e Nome	Firma	Disciplina/Settore di appartenenza [5]
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

IL PRESIDENTE

Cognome e Nome Firma

....

Luogo e data del rilascio ....

Timbro

[1] Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte.

[2] Il riconoscimento è effettuato in relazione all'anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione

[3] Per ogni credito riconosciuto, indicare l'ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche; centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.

[4] cancellare la voce che non interessa.

[5] Per gli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.

04A11984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano di San Gimignano», protetta transitoriamente, a livello nazionale, con decreto ministeriale del 28 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano di San Gimignano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14, relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal comitato promotore DOP Zafferano di San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena), via delle Fonti n. 3/A, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Zafferano di San Gimignano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Zafferano di San Gimignano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Zafferano di San Gimignano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Zafferano di San Gimignano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Zafferano di San Gimignano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Zafferano di San Gimignano».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11796

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 novembre 2004, n. **1**.

Chiarimenti in merito al decreto 14 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico bancario che svolgono attività di rilascio di garanzie.

Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica del precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzie, ha previsto il capitale sociale minimo, pari ad € 1.000.000, debba essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità.

Ciò premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiarisce che nel quadro della suddetta previsione normativa per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE.

Roma, 24 novembre 2004

Il direttore generale della direzione V del Dipartimento del tesoro
MARESCA

04A12114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8584-XV.J(3741) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Nap Striscione Bianco» (peso netto g 95) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8586-XV.J(3742) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Nap Striscione Crepitante» (peso netto g 95) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5539-XV.J(3661) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Torta Raveolution - 5881 (peso netto g 1985);

Torta Matrix - 5882 (peso netto g 1677);

Torta Funky - 5883 (peso netto g 1985);

Torta Monster Planet - 5884 (peso netto g 2005);

Torta Excalibur - 5885 (peso netto g 2693);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Julio Marcelo Parga Fernandez, in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7671-XV.J(3769) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Bersaglio Caricato in PBXN-111 - P/N V 39897.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0463, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7847-XV.J(3770) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «P/N 3892-1, 2» è riconosciuto, su istanza della Airgreen S.r.l. con sede in Robassomero (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «*A*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10798-XV.J(3772) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba Manna C160-B» (peso netto g 3400); «Bomba Manna C210» (peso netto g 4200) e «Sfera Manna C21» (peso netto g 2100) sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli) - loc. Monte della Morte, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8542-XV.J(3174) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «9/CS» (peso netto g 538); «8/6m» (peso netto g 411) e «9/17» (peso netto g 615) sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno) - loc. Serra - fraz. Massicelle, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8407-XV.J(3780) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Mizar Bianca Calibro 20» (peso netto g 2302) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9158-XV.J(3784) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Mizar Bianca Calibro 25» (peso netto g 3878) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.20857-XV.J(3497) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «Cobra 11» (peso netto g 8); «Cobra 22» (peso netto g 13) e «Cobra 33» (peso netto g 18) sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto in nome e per conto della E.P.M. S.a.s. con sede in Basiliano (Udine) - loc. Vissandone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A11268

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione per alcuni laboratori ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto direttoriale 11 novembre 2004, n. 3576, è stata sospesa la validità dei decreti di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche dei seguenti laboratori:

ARPA - Marche - Dipartimento provinciale di Pesaro - Servizio acque;

ARPA - Marche - Dipartimento provinciale di Ancona - Servizio acque;

ARPA - Calabria - Dipartimento provinciale di Cosenza - Servizio laboratorio chimico tossicologico;

ARPA - Calabria - Dipartimento provinciale di Catanzaro;

ARPA - Basilicata - Dipartimento provinciale di Matera - Ufficio alimenti e produzioni vegetali;

ARPA - Basilicata - Dipartimento provinciale di Potenza - Ufficio risorse idriche;

ARPA - Umbria - Dipartimento provinciale di Perugia;

ARPA - Umbria - Dipartimento provinciale di Terni;

ARPA - Veneto - Dipartimento provinciale di Padova;

ARPA - Campania - Dipartimento provinciale di Benevento;

ARPA - Friuli Venezia Giulia - Dipartimento provinciale di Pordenone;

ARPA - Lombardia dipartimento di Milano;

ARPA - Lombardia dipartimento di Lecco;

ARPA - Lombardia dipartimento di Pavia;

ARPA - Lombardia Darfo Boario Terme;

ARPA - Lombardia dipartimento di Bergamo;

ARPA - Lombardia dipartimento di Sondrio;

ARPA - Lombardia dipartimento di Como;

ARPA - Lombardia dipartimento di Cremona;

ARPA - Sardegna - PMP - AUSL Cagliari;

Seconda Università degli studi di Napoli - Facoltà di medicina e chirurgia - Dipartimento di medicina pubblica, clinica e preventiva;

Università degli studi di Trieste - Dipartimento di medicina pubblica.

Università degli studi di Genova - Dipartimento di scienze della salute - Laboratorio di igiene e epidemiologia ambientale;

Università degli studi di Milano - Istituto di igiene;

Università degli studi di Messina - Dipartimento farmaco-biologico - Facoltà di farmacia;

Università degli studi di Firenze - Dipartimento di sanità pubblica;

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Istituto di igiene;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Istituto di microbiologia;

Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento sanità pubblica.

04A11426

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cisano sul Neva

Con decreto interdirettoriale n. 1306 datato 10 maggio 2004, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato ex poligono di tiro all'aperto in località «Bersaglio» sito nel comune di Cisano sul Neva, e riportato nel comune censuario medesimo alla partita 3183, al foglio n. 8 mappali 64 e 198 del N.C.T., per una superfice complessiva di mq 48.606.

04A11982

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pieve di Cadore

Con decreto interministeriale n. 1314 datato 27 ottobre 2004, è stato identificato l'immobile denominato «Poligono di tiro», ubicato nel territorio del comune di Pieve di Cadore (Belluno), con i seguenti dati catastali: foglio MU, mappali 1556, 2002, 2003 e 2004.

Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al D.I. n. 872 datato 1° marzo 1999.

La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato D.I. n. 872 del 1° marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

04A11983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti ispettivi effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1) Società cooperativa «Teatrostudio a r.l.», sede legale Milano, via Boccaccio n. 43, costituita per rogito notaio dott. Gian Piero Rossi di Erba in data 6 agosto 1977, repertorio n. 6520, raccolta n. 2298, BUSC n. 9549/154228, tribunale Milano, registro società n. 177184, vol. 5145, fasc. 34, registro ditte CCIA Milano n. 969814.

2) Società cooperativa «L.A.R. - Lavoratori autonomi riuniti a r.l.», sede legale Paderno Dugnano (Milano), via Riboldi n. 151, costituita per rogito notaio dott. Roberto Manfredini di Milano, in data 12 marzo 1974, repertorio n. 162209, raccolta n. 11887, BUSC n. 8447/133119, registro società tribunale Monza n. 10356, registro ditte Milano n. 874838.

3) Società cooperativa «Costruzione e gestione mercato generale fiori e piante a r.l.», sede legale Milano, piazza Belgioioso n. 1, costituita per rogito notaio dott. Ruggeri Lelio di Milano, in data 29 aprile 1966, repertorio n. 46751, raccolta n. 7584, BUSC n. 3351/97412, registro società tribunale Milano n. 129509, vol. 3291, fasc. 9, registro ditte Milano n. 711602.

4) Società cooperativa «L.P.E. Lanci pubblicitari editoriali a r.l.», sede legale Sesto San Giovanni (Milano), via Villoresi n. 60, costituita per rogito notaio dott. Luigi Prinetti di Milano, in data 2 aprile 1982, repertorio n. 20988, raccolta n. 1850, BUSC n. 11349/191610, codice fiscale n. 06484220154.

5) Società cooperativa «S. Zenone a r.l.», sede legale Agrate Brianza (Milano), fraz. Ornate, costituita per rogito notaio dott. Giulio Cesare Cremonesi di Monza, in data 14 gennaio 1921, BUSC n. 4206/11451, registro società tribunale Monza n. 929.

6) Società cooperativa «Gamma a r.l.», sede legale Milano, via Correggio n. 5, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano, in data 21 ottobre 1989, repertorio n. 51875, raccolta n. 2635, BUSC n. 13902/249105, codice fiscale e iscrizione registro imprese Milano n. 09849710158.

7) Società cooperativa «Ambrosiana FAC a r.l.», sede legale Milano, Alzaia Naviglio Grande n. 54, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 10 dicembre 1980, repertorio n. 5625, raccolta n. 401, BUSC n. 10840/183079, codice fiscale e iscrizione registro imprese Milano n. 04893580151.

8) Società cooperativa «Dipendenti uffici Milano Ministero industria e commercio a r.l.», sede legale Milano, Foro Buonaparte n. 70, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Dugaria di Milano, in data 15 aprile 1946, repertorio n. 21599, raccolta n. 6724, BUSC n. 3854/8412, registro società tribunale Milano n. 52758, vol. 1447, fasc. 291.

9) Società cooperativa «Di Abitazione Ambrosia a r.l.», sede legale Milano, via Larga n. 8, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Cazzaniga di Milano, in data 23 settembre 1955, repertorio n. 26934, raccolta n. 7510, BUSC n. 54/53788, tribunale Milano registro società n. 95549, vol. 2604, fasc. 248.

04A11435

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Habitat 79 a r.l.», in Montecatini Terme

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Habitat 79 a r.l.», con sede in Montecatini Terme, via Veneto n. 10/15, costituita a rogito notario dott. Agostani Stromillo, in data 21 novembre 1979, numero repertorio 1415, numero codice fiscale n. 00424990471.

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, di Pistoia, via Desideri n. 34 - 51100 Pistoia; opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A11271

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Valle Verde a r.l.», in Pistoia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola «Valle Verde a r.l.», con sede in Pieve a Nievole, via Ponte di Monsummano n. 24, costituita a rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 2 dicembre 1986, numero repertorio 27499, numero codice fiscale 00500370473.

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, di Pistoia, via Desideri n. 34 - 51100 Pistoia; opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A11272

Avviso del procedimento per la conversione dei decreti di scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della «Unione operaia della Giudecca - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Venezia.

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1988, con il quale la cooperativa «Unione operaia della Giudecca - soc. coop. edilizia a r.l.» è stata sciolta con nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti si rende noto che si dà avvio al procedimento per la conversione del decreto di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in scioglimento senza nomina di liquidatore della cooperativa «Unione operaia della Giudecca - soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Venezia, B.U.S.C. n. 738, che risulta trovarsi nelle condizioni previste dal decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11273

Avviso del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese in liquidazione ordinaria della società cooperativa «CEDA - Centro elaborazione dati aziendali S.c. a r.l.», in Venezia.

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia avvisa che viene dato avvio al procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di Venezia, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, della sotto elencata cooperativa in liquidazione, che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni: società cooperativa «CEDA - Centro elaborazione dati aziendali S.c. a r.l.», con sede in Venezia - Tronchetto Mercato Ittico, ufficio n. 47, costituita per rogito notario Giacomo Pecorelli in data 5 giugno 1986, n. repertorio 4409/455, posizione B.U.S.C. n. 2496/225265 in liquidazione dal 15 novembre 1990.

I crediti e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni, possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro - U.O. cooperazione, via Ca' Venier, 8 - Venezia/Mestre (tel. 041/5042085, fax 041/5040190, e-mail dpl-venezia@welfare.gov.it).

04A11274

Avvio del procedimento per lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, della società cooperativa «Consorzio Marco Polo - Società cooperativa a r.l.», in Mestre-Venezia.

Visto l'art. 223-*septiesdecies* della disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina di liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci d'esercizio;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della sotto indicata cooperativa che risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore: «Consorzio Marco Polo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mestre-Venezia, via Bembo, 40, costituita per rogito notario Carlo Vianini in data 9 maggio 1986, posizione B.U.S.C. n. 2477/222903.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11275

Avvio del procedimento per lo scioglimento senza nomina di liquidatore di quattordici società cooperative

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina di liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci d'esercizio;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle sotto indicate cooperative che risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore:

N. BUSC	DENOMINAZIONE	SEDE	DATA COSTIT.	NOTAIO	REP.	REG. SOC.	REA COD.FISCALE
1739	Expomar soc. coop. arl	Caorle	01/12/1975	Pietro Maria De Mezzo	21080	12269	VE/137935 00572020279
2169	Marina II - soc.coop. edilizia	Chioggia	06/12/1980	Francesco Pastore	6651	17189	VE/167576 01539430270
2180	Seico - Servizi Industriale Coop.	Ve-Mestre	18/02/1981	Bruno Marelli	45628	17468	VE/168683 01547250272
2486	Cooperativa Euromestre scarl	Ve-Marghera	18/11/1986	Carlo Vianini	34486	28436	VE/199646 02163860279
2628	A.C.L.I. coop. Riviera del Brenta	Mira	22/11/1988	Michele Lamagna	63704	32559	VE/212002 02346740273
2734	I Nuovi Assicuratori soc.coop. arl	Ve-Mestre	01/02/1991	Mario Faotto	77898	36731	VE/223582 02521760278
2791	Agrifoglio soc. coop. edilizia arl	Ve-Marghera	22/01/1992	Vincenzo Rubino	31600	38423	VE/227013 02591690272
2824	Nuova cooperativa turistica tronchetto	Venezia	26/11/1992	Francesco Candiani	29080	40173	VE/232216 02652710274
2849	Il Moro soc. coop. arl	Iesolo	17/09/1993	Giuseppe Rasulo	23041	41135	VE/235339 02710910270
2871	Cooperativa Servizi arl	Ve-Marghera	01/06/1994	Vincenzo Rubino	40048	42484	VE/239183 02767200278
2881	Masorin - soc. coop. arl	Caorle	25/07/1994	Carlo Bordieri	19246	42733	VE/239992 02777200276
2896	Coop. Veneta Artigiani soc.coop.di lavoro	Musile di P.	30/12/1994	Giacomo Pecorelli	41839	43700	VE/241863 02813160278
3047	Marina Piccola soc. coop. arl	Chioggia	06/02/1998	Alessandro Caputo	80348		VE/276839 03036510273
3255	TPS Technology Professional Service pscarl	Ve-Mestre	01/08/1996	Nicola Raiti	30434		VE/285513 05147101009

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8, Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11276

Avvio del procedimento per la conversione dei decreti di scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, in scioglimento senza liquidatore di società cooperativa.

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la cooperativa Edilizia A.C.L.I. è stata sciolta con nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti si rende noto che si dà avvio al procedimento per la conversione del decreto di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in scioglimento senza nomina di liquidatore della cooperativa Edilizia A.C.L.I. a r.l., con sede in Portogruaro (Venezia), B.U.S.C. n. 1435, che risulta trovarsi nelle condizioni previste dal deceto ministeriale 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11432

Comunicato di rettifica relativo ad alcuni decreti recanti la sostituzione del commissario liquidatore di società cooperative

Il termine «commissario liquidatore» citato nel testo dei decreti relativi alle società cooperative in calce elencate, emanati dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria in data 9 giugno 2003 - 1º settembre 2003 - 23 settembre 2003 - 30 settembre 2003 - 6 ottobre 2003 - 6 novembre 2003 - 11 novembre 2003 - 25 novembre 2003 - 20 maggio 2004, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2003, n. 145; 12 settembre 2003, n. 212; 6 ottobre 2003, n. 232; 15 ottobre 2003, n. 240; 18 ottobre 2003, n. 243; 31 ottobre 2003, n. 254; 2 dicembre 2003, n. 280; 3 dicembre 2003, n. 281; 12 dicembre 2003, n. 288; 4 giugno 2004, n. 129, si intende soppresso e sostituito con «liquidatore»:

società cooperativa «Nuova Aspromonte», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «Cooperativa Reggina produttori ortofrutta», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «La Calabria», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «Calabrese Lamentina», con sede in S. Ferdinando;

società cooperativa «Città del Sole», con sede in Palmi;

società cooperativa «Trifoglio», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa « Speis», con sede in Caulonia;

società cooperativa «Lunik», con sede in Siderno;

società cooperativa «Alfa Coop. Consumo Due Lazzaro», con sede in Lazzaro di Motta San Giovanni;

società cooperativa «Acisos III», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «Compagnia dei Gentiluomini di Ventura», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «Kronos 84», con sede in Reggio Calabria;

società cooperativa «Santa Cristina», con sede in Santa Cristina D'Aspromonte;

società cooperativa «Laccoflor», con sede in Melito Porto Salvo;

società cooperativa «Casa Mia», con sede in Palmi.

04A11289

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società «CSI S.p.a.», in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 569/AA.GG. del 25 novembre 2004, la società CSI S.p.a. con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, è stata abilitata, limitatamente gli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2002);

additivi (EN 934-2:2001, EN934-4:2001).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

04A11884

Abilitazione della società «ANCCP S.r.l.», in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 570/AA.GG. del 25 novembre 2004, la società ANCCP S.r.l. con sede in Milano, via Rombon n. 11, è stata abilitata, limitatamente gli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2002);

aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002);

additivi (EN 934-2:2001, EN934-4:2001, EN934-3:2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

04A11885

Abilitazione della società «ISTEDIL S.p.a.», in Guidonia Montecelio, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 571/AA.GG. del 25 novembre 2004, la società Istituto Sperimentale per l'Edilizia S.p.a. (in breve ISTEDIL S.p.a.) con sede in Guidonia Montecelio (Roma), via Tiburtina km 18+300, è stata abilitata, limitatamente gli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa

ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di prova:

cementi (EN 197-1:2000);

Organismo di certificazione ed ispezione:

calci da costruzione (EN 459-1: 2001);

aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN112620:2002, EN13043: 2002, EN13242:2002, EN 13450:2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

04A11886

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «Sicilcert S.r.l. - Organismo di certificazione impianti e macchine», in Palermo.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'11 novembre 2004 il seguente organismo:

1) «Sicilcert S.r.l. - Organismo di certificazione impianti e macchine», via Sardegna n. 76 - Palermo.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A11434

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede l'ampliamento della discarica di rifiuti pericolosi (ex 2C) della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento di rifiuti industriali, nell'agglomerato industriale di Brindisi, in comune di Brindisi, presentato dal Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI), in Brindisi.

Con il decreto n. 01020 del 5 novembre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'ampliamento della discarica di rifiuti pericolosi (ex 2C) della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento di rifiuti industriali nell'agglomerato industriale di Brindisi in comune di Brindisi, presentato dal Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI), con sede in V.le Arno, 33 - 72100 Brindisi.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A11430

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato ed opere connesse, da ubicarsi in comune di San Ferdinando, presentato dalla società «Calabria Energia S.r.l.», in Roma.

Con il decreto n. 01019 del 5 novembre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 mwe alimentata a gas naturale e delle opere connesse relative al metanodotto ed elettrodotto, da ubicarsi in comune di S. Ferdinando (Reggio Calabria), presentato dalla società Calabria Energia S.r.l con sede in via Scarpellini, 14 - 00197 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A11431

Rettifica della graduatoria relativa al bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali.

Con decreto direttoriale 12 novembre 2004, è stata rettificata la graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 4 giugno 2004, relativo al bando per il confinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali. Il testo integrale del decreto è consultabile presso il sito http://www.miniambiente.it

04A11948

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Vulture»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Vulture», ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore DOP olio extra vergine di oliva «Vulture», con sede in Rapolla (Potenza), in via Piano della Chiesa, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VULTURE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Vulture» è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar «Ogliarola» - ecotipo «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà: «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino» «Frantoio», «Cannellino», e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.

Le caratteristiche dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

caratteristiche fisico-chimiche;

a) acidità espressa in acido oleico = o < 0,5 %;

b) indice di perossidi (mEq di O_2/Kg): < = 11;

c) delta k: < = 0,01;

d) polifenoli totali: = > 80.

valutazioni organolettiche:

a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;

c) sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;

d) mediana del fruttato: > 0;

e) mediana del difetto: = 0.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

Art. 4.

Origine

L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Coltivazione

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.

La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «Dacus oleae» e la tignola «Prais oleae» è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Èvietato altresì l'uso di cascolanti.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a Kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell'olio comprende il territorio riportato all'art 3. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 35ºC per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18ºC e non deve scendere al di sotto di 10ºC. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto puo'essere confezionato in bustine monodose. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la rintracciabilità e per mantenere inalterate le qualità del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

Art. 7.

Legame

Nel Vulture l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo è colpito. Non è un caso che i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l'olivo, vino ed olio, infatti, legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civiltà mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.

Il vino «Aglianico del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell'olio che così hanno conquistato una vasta notorietà.

Il Monte Vulture è un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli olivi: questa è una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all'olio prodotto. La zona di produzione è dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza di una varietà di olivo predominante e per un microclima omogeneo.

I terreni coltivati ad oliveti occupando le pendici del Monte Vulture sono quasi tutti in pendenza e raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche è consentita la sopravvivenza dell'olivo.

In queste condizioni l'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.

Art. 8.

Controlli

L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 9.

Etichettatura e logotipo

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;

il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

la quantità di olio contenuta nel recipiente;

la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;

la campagna olearia di produzione;

la data di scadenza;

lotto di produzione.

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.

È possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione «Vulture».

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

La denominazione «Vulture» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: Korinna regular;

corpo caratteri esterni: 24,3;

colore carattere in primo piano: oro 872 U;

corpo caratteri interni: 17,9;

colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;

cornice colore: pantone 8580 cv;

Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

04A11429

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto «Copenhagen international school» - Hellerup-Danimarca.

Con decreto dirigenziale 29 novembre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dell'art. 2 del decreto del Presidente 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto «Copenhagen international school» - Hellerup-Danimarca.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A11891

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinoplus»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1032 del 16 novembre 2004

Medicinale: CHINOPLUS.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 311 del 21 giugno 2004.

Al decreto A.I.C. n. 311 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 217 del 15 settembre 2004, sono apportate le seguenti rettifiche:

al paragrafo eccipienti:

da: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3600 mg, talco 1600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

a: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3,600 mg, titanio diossido (E 171) 3,600 mg, talco 1,600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg.

Al paragrafo delle indicazioni terapeutiche:

da: «Chinoplus è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

bronchiti acute e croniche riacutizzate;

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.

Nel prescrivere una terapia antibiotica dovrebbero essere considerate le linee guida locali e/o nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.»;

a: «Chinoplus è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035679012 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 035679024 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035679036 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035679048 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

Nell'estratto del decreto, nel paragrafo del titolare A.I.C. ove indicato «Aziende chimiche riunute Angelini Francesco ACRAF S.p.a.», leggasi: «Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ...».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unidrox»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1033 del 16 novembre 2004

Medicinale: UNIDROX.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 312 del 21 giugno 2004.

Al decreto A.I.C. n. 312 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 230 del 30 settembre 2004, sono apportate le seguenti rettifiche:

al paragrafo eccipienti:

da: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3600 mg, talco 1600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

a: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3,600 mg, talco 1,600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035678022 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

e da: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3600 mg, talco 1600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

a: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3,600 mg, talco 1,600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035678010 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035678034 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 035678046 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Al paragrafo delle indicazioni terapeutiche:

da: «Unidrox è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

bronchiti acute e croniche riacutizzate;

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie.

Devono essere considerate le linee guida nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici;

a: «Unidrox è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035678010 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035678022 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035678034 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa

A.I.C. n. 035678046- «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keraflox»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1034 del 16 novembre 2004

Medicinale: KERAFLOX.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 310 del 21 giugno 2004.

Al decreto A.I.C. n. 310 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 217 del 15 settembre 2004, sono apportate le seguenti rettifiche:

al paragrafo eccipienti:

da: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3600 mg, talco 1600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

a: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3,600 mg, titanio diossido (E 171) 3,600 mg, talco 1,600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 035680014 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

e da: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3600 mg, titanio diossido (E 171) 3600 mg, talco 1600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

a: lattosio monoidrato 80 mg, cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg, povidone 24 mg, silice colloidale anidra 11 mg, magnesio stearato 8 mg, ipromellosa 18 mg, glicole propilenico 3,600 mg, titanio diossido (E 171) 3,600 mg, talco 1,600 mg, ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035680026 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035680038 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035680040 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Al paragrafo composizione:

da «Composizione: ogni compresa rivestita con film contiene:»;

a «Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:».

Le indicazioni terapeutiche:

da: «Kerafiox è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice); infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.

Nel prescrivere una terapia antibiotica dovrebbero essere considerate le linee guida locali e/o nazionali sull'uso appropriato degli antibiotici.»;

a: «Keraflox è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice); infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035680014 - «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 035680026 - «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035680038 - «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035680040 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Nell'estratto del decreto, nel paragrafo del titolare A.I.C. ove indicato «Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ...», leggasi: «Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. ...».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1039 del 16 novembre 2004

Medicinale: ACICLOVIR.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli, 8, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale 01650760505.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 321 del 21 giugno 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

il decreto A.I.C. n. 321 del 21 giugno 2004, è rettificato come di seguito indicato:

la dicitura da: «decreto G» a «decreto A.I.C.»;

la dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale»;

il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 033045055\G a A.I.C. n. 033045055;

la denominazione del medicinale da: «Aciclovir» a «Aciclovir jet generici»;

È inoltre rettificato il paragrafo relativo alla classe:

da: classe «A»;

a: classe «A nota 84».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

04A11798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dopamina Biologici Italia».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1040 del 16 novembre 2004

Medicinale: DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese - Milano, via Cavour, 41/43, c.a.p. 20026, Italia, codice fiscale 0123394067.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 237 del 13 maggio 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è rettificato il paragrafo relativo alla descrizione della composizione della confezione identificata dal codice A.I.C. n. 035442021 - «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale e come di seguito indicato:

da: potassio metabisolfito 1650 mg;

a: potassio metabisolfito 16,50 mg.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

04A11797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daytrix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1041 del 16 novembre 2004

Medicinale: DAYTRIX.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vialla Sayonara, Sanremo - Imperia, Strada Solario, 75/77, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale 00071020085.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 363 del 30 luglio 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è rettificato il paragrafo relativo alla descrizione degli eccipienti come di seguito indicato:

da: lidocaina cloridrato 20 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

a: Lidocaina cloridrato 35 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 3,5 ml. relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036093033 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3,5 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11795

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Azuritalia Vita S.p.a.», in Reggio Emilia

L'Istituto per la viglianza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 15 novembre 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 7 settembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Azuritalia Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale ad euro 30.960.000.

04A11887

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Procedura di liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo teatro comunale di Genova.

Nella prima riunione del comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo teatro comunale di Genova, tenutasi a Genova, in via Corsica n. 9/10, in data 18 giugno 2004, è stato eletto presidente del comitato di sorveglianza il prof. avv. Marco Cassottana.

04A12075

Nomina degli organi per la liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo teatro comunale di Genova.

Con provvedimento d'urgenza n. 3 del presidente f.f. della commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 1° giugno 2004, a seguito del decreto del Ministro del lavoro del 24 maggio 2004 di liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo teatro comunale di Genova, è stato nominato in qualità di liquidatore il dott. Ermanno Martinetto, e quali componenti del comitato di sorveglianza il prof. avv. Marco Cassottana, il dott. Luigi Crenca, la dott. Elisabetta Vassallo.

04A12076

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Modifica del «Regolamento della pratica professionale dei praticanti ragionieri e periti commerciali»

Con deliberazione del 17 novembre 2004, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha approvato la modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del «Regolamento della pratica professionale dei praticanti ragionieri e periti commerciali», e le relative note interpretative.

Tale modifica e il testo aggiornato del regolamento sono depositati presso la sede del Consiglio nazionale, via Paisiello, 24, Roma e sono consultabili, oltre che presso la suddetta sede, anche presso le sedi dei singoli collegi.

04A11638

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401290/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**